



COMUNE DI MESOLA
 PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 49
del 10/07/2014

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione IUC-componente IMU per l'anno 2014.

L'anno 2014 il giorno 10 del mese di luglio alle ore 21:15 , nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ ASSENTE	SCRUTATORE
1	PADOVANI GIANNI MICHELE	SINDACO	P	
2	ZUCCONELLI DARIO	CONSIGLIERE	P	
3	BIOLCATI RINALDI DARIO	CONSIGLIERE	P	
4	FABBRI LARA	CONSIGLIERE	P	
5	BELLINI ELISA	CONSIGLIERE	P	
6	UCCELLATORI GUGLIELMO	CONSIGLIERE	P	
7	KHARABI SARA	CONSIGLIERE	P	
8	GATTI MICHELE	CONSIGLIERE	P	X
9	FARINELLA FRANCESCA	CONSIGLIERE	P	X
10	MARCHETTI PRIMO	CONSIGLIERE	P	
11	MAINARDI LUCA	CONSIGLIERE	P	X
12	MOSCHINI EMANUELE	CONSIGLIERE	P	
13	TANCINI LUCIANO	CONSIGLIERE	A-G	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. f.f.Gaetano Sabattini , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Padovani Gianni Michele
 riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014 n. 5;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che così recita:

"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille";

DATO ATTO CHE:

- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993.
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24;

VISTO l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) – componente patrimoniale Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 29.04.2014, avente efficacia dal 1 gennaio 2014;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27.12.2013, con cui è stato disposto il rinvio al 28.02.2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21.02.2014 che, in attuazione dell'intesa raggiunta nell'ultima Conferenza Unificata, sposta ulteriormente il termine per la chiusura del Bilancio di Previsione degli enti locali al 30 aprile 2014;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, pubblicato nella G.U. n. 99 del 30.04.2014 che, in attuazione dell'intesa raggiunta nella conferenza unificata del 16.04.2014, sposta ulteriormente il termine per la chiusura del Bilancio di Previsione degli enti locali al 31 Luglio 2014;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Mesola, hanno subito nel corso degli anni notevoli riduzioni, dovute ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010, dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011, dall'art. 16 del D.L. 95/2012, dall'art. 34 c. 37 del D.L. 179/2012, dall'art. 9 del D.L. 16/2014, dall'art. 1 c. 203 e 730 della L. 147/2013, ecc;
- che a partire dall'anno 2014 l'IMU non si applica più all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e che la relativa perdita di gettito non viene compensata con trasferimenti statali;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, uguale allo 1,00 % (aumento dello 0,24%);
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, uguale allo 0,5 % (aumento dello 0,1%);
 - aliquota agevolata uguale allo 0,95% per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso.
- La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposita autocertificazione entro la scadenza della seconda rata dell'IMU. Si precisa che in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- aliquota agevolata, a partire dal 1.01.2014, per i nuovi fabbricati costruiti ed utilizzati da

esercenti attività produttive non agricole, per un periodo non superiore a tre annualità solari, uguale allo 0,76%;

- aliquota agevolata per i proprietari degli alberghi e delle pensioni ricadenti nella categoria D2, uguale allo 0,76%, l'agevolazione non spetta in caso di affitto a terzi del locale;

TENUTO CONTO che in ogni caso coloro che intendono fruire delle agevolazioni di cui sopra, diverse da quelle previste per l'abitazione principale e per quelle stabilite dalla legge, devono produrre annualmente, entro la scadenza della seconda rata dell'Imposta Municipale Unica relativa all'anno in cui si intende avvalersi dell'agevolazione stessa - apposita autocertificazione attestante le condizioni che permettono la fruizione dell'agevolazione stessa. La mancata presentazione dell'autocertificazione entro il termine indicato comporta in ogni caso l'impossibilità di fruire dell'agevolazione;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2013, a norma dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione come da verbale n.17 dell'8.7.2014, che rimane depositato agli atti del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

IL SINDACO mette ai voti la proposta principale;
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n.3 (Marchetti, Mainardi, Moschini);

DELIBERA

- 1) Le premesse sono qui tutte richiamate ed approvate;
- 2) Di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, uguale allo 1,00 % (aumento dello 0,24%);

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, uguale allo 0,5 % (aumento dello 0,1%);

- aliquota agevolata uguale allo 0,95% per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso.

La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposita autocertificazione entro la scadenza della seconda rata dell'IMU. Si precisa che in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

- aliquota agevolata, a partire dal 1.01.2014, per i nuovi fabbricati costruiti ed utilizzati da esercenti attività produttive non agricole, per un periodo non superiore a tre annualità solari, uguale allo 0,76%;

- aliquota agevolata per i proprietari degli alberghi e delle pensioni ricadenti nella categoria D2, uguale allo 0,76%, l'agevolazione non spetta in caso di affitto a terzi del locale;

- 2) di stabilire, per l'anno 2014, la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, prevista dall'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, in euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3) Di dare atto che a norma dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2014 entro il termine del 30/09/2013, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- 4) Di rinviare per quanto non previsto nel presente atto al Regolamento IMU approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 29.04.2014 e alla normativa vigente in materia;
- 5) Di incaricare il Funzionario responsabile dell'IMU a trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.9, astenuti n.3 (Marchetti, Mainardi, Moschini);

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. dell'art.134 del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

COMUNE DI MESOLA

(Provincia di Ferrara)

Servizio Economico Finanziario

Allegato alla proposta di deliberazione avente per **OGGETTO:**

“Approvazione delle aliquote e della detrazione IUC-componente IMU per l’anno 2014.”

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del servizio, nel rimettere la proposta di deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime **parere favorevole**, in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

Mesola, 7.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Responsabile dei servizi Finanziari

□ Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, **non esprime alcun parere** in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

□ Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

Mesola, 7.07.2014

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Padovani Gianni Michele

Il Segretario Comunale
f.f. Gaetano Sabattini



PUBBLICAZIONE

N. 399 REG. PUBBL

Certifico, io sottoscritto, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 30 LUG. 2014 all'Albo Pretorio on line del Comune ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Mesola, 30 LUG. 2014

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Sabattini Gaetano



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ,per:

Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Mesola, _____

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Sabattini Gaetano